

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15248 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 22/07/2016

### ORDINANZA

sul ricorso 28709-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in  
ROMA, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, presso lo studio dell'avvocato  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'avvocato  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -


Conti Roberto Giovanni - giudice civile

avverso la sentenza n. 186/1/2011 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 18/10/2011,  
depositata il 24/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI  
CONTI;

udito l'Avvocato [REDACTED] difensore del ricorrente che si riporta  
agli scritti.

Colle di Cassinetta - 20126 - 02/26/2016



In fatto e in diritto

~~\_\_\_\_\_~~, grafico pubblicitario, impugnava avanti alla CTP il silenzio rifiuto dell'Agenzia all'istanza di rimborso IRAP per gli anni d'imposta dal 2004 al 2007. La decisione di rigetto della CTP veniva riformata dalla CTR, la quale accoglieva l'appello del contribuente. I giudici di secondo grado non ritenevano sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione, lo stesso non risultando dai quadri RE delle dichiarazioni dei redditi e dal registro dei cespiti ammortizzabili, documenti che il primo giudice aveva trascurato di valutare.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, al quale il contribuente ha resistito con controricorso.

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., l'Agenzia contesta l'erroneità della decisione impugnata la quale avrebbe, da un lato, negato la sussistenza di autonoma organizzazione mentre questa si evinceva dall'esame del quadro RE dei vari modelli unici presentati, che evidenziano significativi compensi percepiti (euro 151.408 per l'anno 2004, euro 106.912 per l'anno 2005, euro 98.384 per l'anno 2006 ed euro 82.784 per l'anno 2007), nonché di spese sostenute per compensi corrisposti a terzi pari ad euro 1.500 per l'anno 2005 ed euro 1.860 per l'anno 2004 e, dall'altro, omissso di considerare la mancanza di prove contrarie fornite dal contribuente per dimostrare l'inesistenza di autonoma organizzazione.

La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto della censura proposta dall'Agenzia, rilevandone l'infondatezza.

Il motivo è infondato.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, assumendo rilevanza ai fini della sussistenza di un'attività autonomamente organizzata che accresce e potenzia la capacità produttiva dell'obbligato (da ultimo, Cass., n. 22468/2015; Cass., n. 18749/2014). Inoltre, la valutazione del requisito dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito e, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

Nella specie, la decisione gravata, secondo la quale dalle dichiarazioni dei redditi e dal registro dei cespiti ammortizzabili prodotti dal contribuente si evinceva che lo stesso svolge la propria attività professionale personalmente, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori se non occasionali e con

beni strumentali di ridotta entità, contiene un accertamento di fatto in ordine all'insussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione che ~~appare~~<sup>è</sup> insindacabile in questa sede e che non risulta censurabile in ordine alla violazione di legge, avendo i giudici di seconde cure fatto corretta applicazione dei principi e dei parametri derivanti dalle norme di legge e dalla giurisprudenza di questa Corte. D'altra parte, il richiamo alla natura ingente dei compensi non costituisce indice per affermare il presupposto dell'autonoma organizzazione (cfr. Cass., n. 18108/2013 e n. 13048/2012). Nè è stato dedotto il vizio di omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio. Il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente formarsi di uno stabile orientamento giurisprudenziale in materia.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso il 22.6.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

Corte di Cassazione - Sezione VI Civile